COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 755

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2783) 755

PRESIDENTE 755, 756, 757
BARTOLE, *Relatore* 756
LENZA 757
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 757

Modifiche alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa. (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2459-B) 757

PRESIDENTE 757

Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. (2786) . . . 758

PRESIDENTE . . 758, 762, 766, 768, 769, 770
COPPA EZIO, *Relatore* 758, 761, 762, 764, 766
DI VITTORIO 761, 762, 763, 766
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . 761, 763, 767, 769
REPOSSI, *Relatore* 762
CERAVOLO 763
CAVALLOTTI 763, 764
MORELLI 764
COTELLESSA 765
CORNIA 765
ROBERTI 765
PERROTTI 765
LOMBARI 766
FASSINA 766
NOCE LONGO TERESA 769
VENEGONI 769, 770

Votazione segreta:

PRESIDENTE 774

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *ff Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pastore e Santi.

Discussione del disegno di legge: Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie

non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. In Italia esistono migliaia di farmacie rurali con un incasso medio giornaliero di circa diecimila lire. Basta questo per darvi una idea delle condizioni economiche in cui si trovano queste farmacie. In considerazione di ciò, l'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie obbliga le farmacie cittadine a versare un contributo a favore di quelle della campagna fissato, in un primo tempo, in lire quattromila, ed elevato poi, per iniziativa dell'onorevole Lucifredi, mia e di altri, a lire ottantamila.

Nel caso di farmacie non di nuova istituzione, l'indennità può, però, essere concessa solo quando il reddito medio imponibile, accertato, non sia superiore alle centoventimila lire.

Ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, si sarebbe, poi, dovuto commisurare il contributo dato dalle farmacie cittadine a quelle rurali in base agli accertamenti fiscali per l'applicazione della tassa sul reddito e la ricchezza mobile. Non essendosi, tuttavia, ancora provveduto agli accertamenti, il legislatore dovette commisurare il contributo nel 1950 e, successivamente, anche nel 1951, anziché al reddito imponibile per la ricchezza mobile, al numero di abitanti dei singoli comuni non rurali.

Quest'anno ci troviamo nelle stesse condizioni degli anni precedenti: ancora non sono stati accertati tutti i redditi e si chiede ancora per l'avvenire, in attesa che il Ministero delle finanze perfezioni questi accertamenti, di mantenere il sistema adottato in passato.

Non ho da eccepire nulla, anche perché il disegno di legge è già stato approvato dal Senato. Mi permetto, però, di far presente questo: l'anno scorso, su mia proposta, la Commissione approvò un ordine del giorno col quale si impegnava il Ministro delle finanze a dare disposizioni perché nel 1952 si addivenisse al definitivo accertamento di questi redditi. Siamo oltre la metà del 1952 e la situazione è la stessa dell'anno scorso!

Non è giusto commisurare il contributo dovuto dalle farmacie cittadine in base al numero di abitanti. Non è giusto perché, come è il caso di Roma (ad esempio), esistono farmacie centrali fortunate, le quali sono in grado di corrispondere il contributo alle farmacie rurali nella misura stabilita dalla legge, così come esistono piccole farmacie, periferiche specialmente, per le quali il criterio del numero degli abitanti gioca in maniera sproporzionata e la corresponsione del contributo previsto dalla legge rappresenta un vero e proprio sacrificio.

Per questa ragione, anche per accogliere un suggerimento rivoltomi dal senatore Spallicci, desidero proporre un emendamento all'articolo unico del disegno di legge sottoposto al nostro esame, limitando la proroga del sistema attualmente in corso al solo 1952. Propongo, pertanto, di sostituire alle parole iniziali dell'articolo: « Fino a nuova disposizione... » le parole: « Per il 1952 ».

Allo scopo, poi, di rendere efficace lo emendamento presento il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione della Camera dei deputati invita il Ministro delle finanze a disporre che l'accertamento del reddito imponibile di ricchezza mobile delle farmacie non rurali venga portato a compimento non oltre lo scadere del volgente anno, così da potersi commisurare il contributo da esse dovuto a quelle rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

Infine, a conclusione, desidero portare a conoscenza dei colleghi un'altra circostanza importante. Già ho detto come l'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, al comma secondo, stabilisca come il contributo, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, non possa essere concesso qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti della applicazione della ricchezza mobile per lo ultimo biennio, sia superiore alle lire 120.000.

Mi sono recato dal Ministro Vanoni per sapere se, godendo del beneficio delle 240.000 lire di franchigia agli effetti dell'imponibile, le farmacie, per essere ammesse al godimento del contributo, potessero complessivamente avere un reddito di 360.000 lire. Il Ministro delle finanze mi ha confermato che avranno diritto a beneficiare del contributo previsto dalla legge quelle farmacie rurali che abbiano effettivamente un reddito complessivo non superiore alle 360.000 lire, vale a dire 240.000 di franchigia e 120.000 agli effetti dell'imponibile. Con questa assicurazione e con preghiera di approvare l'emendamento da me proposto, non posso che concludere favorevolmente al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Fino a nuova disposizione il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali – ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

Il relatore, onorevole Bartole, ha proposto di sostituire alle parole: « Fino a nuova disposizione » le parole: « Per il 1952 ».

LENZA. Sono d'accordo con l'onorevole Bartole. Bisogna arrivare ad una sistemazione definitiva.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Modificando l'articolo unico, il disegno di legge dovrà tornare al Senato. Comunque, non mi oppongo all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole relatore ed accettato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo unico diviene, pertanto, il seguente:

« Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali – ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I. N. A. – Casa. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (2459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa » modificato dalla X Commissione permanente del Senato.

Riferirò io stesso, brevemente, sulle modifiche apportate dal Senato al testo da noi precedentemente approvato. Esse riguardano la composizione della commissione; la norma che il vice-presidente debba essere un magistrato e che le funzioni di presidente, quando questo sia assente, vengano disimpegnate dal vicepresidente; la facoltà data ai prefetti di istituire più commissioni laddove il numero degli abitanti e la entità del lavoro da svolgere lo richiedano.

Poiché ritengo che queste modifiche siano migliorative, propongo di approvarle.

Poiché nessuno chiede di parlare, do lettura del testo dell'articolo unico come modificato dal Senato:

ARTICOLO UNICO.

« Il testo del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è sostituito dai commi seguenti:

« La Commissione provinciale è composta:

1°) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio;

2°) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio;

3°) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

4°) da un rappresentante della gestione I. N. A.-Casa;

5°) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

6°) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

Il Prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1715. (2786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tabella delle malattie professionali, allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Prego gli onorevoli Coppa Ezio e Repossi, relatori, di riferire sul disegno di legge.

COPPA EZIO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2786, che il Governo sottopone alla nostra approvazione, rappresenta, specialmente per coloro i quali per lunghi anni hanno dedicata la loro attività professionale allo studio delle malattie da lavoro, quasi e vorrei dire certamente, il coronamento degli sforzi fatti in tanti anni di lavoro, condotto con fede e tenacia non ostante e malgrado l'indifferenza e talvolta l'ostilità degli ambienti accademici. E ciò in quell'Italia che pure ha il vanto di aver avuto in Ramazzini l'iniziatore dello studio della patologia del lavoro.

Coronamento degli sforzi in quanto — non tenendo conto della silicosi e dell'asbestosi che sono oggetto di speciale legge emanata nel 1943 — dalle ormai famose sei malattie professionali soggette all'assicurazione con la legge del 1935, siamo col presente disegno di legge arrivati a quaranta voci.

In effetti le malattie previste sono molto più numerose, perché ciascun numero dell'elenco comprende non solo la sostanza base, ma anche i composti, i derivati, le sostanze affini e gli omologhi.

Di ciò potete facilmente rendervi conto scorrendo l'elenco allegato al disegno di legge.

Questo primo rilievo vi dice in modo evidente che noi, in tema di assicurazioni contro le malattie professionali, siamo rimasti fedeli al sistema della lista, di cui conosciamo i difetti; ma di cui non si devono disconoscere i pregi ed i vantaggi veramente notevoli sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista scientifico.

Questo disegno di legge presenta, innanzi tutto, una notevole estensione del campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Esso si presenta, nei confronti della legge attualmente in vigore, con delle modificazioni strutturali veramente notevoli e sulle quali è necessario fermare la nostra attenzione.

Ed ecco la prima modificazione: mentre la legge attualmente in vigore porta distintamente elencate ed indicate, una per una, le singole lavorazioni alle quali si riconosceva il rischio professionale, e quindi il diritto ed il dovere dell'assicurazione, il disegno di legge in esame abolisce questo sistema della elencazione delle lavorazioni.

Basta perciò che in una qualsiasi industria soggetta all'assicurazione infortuni si usi una sostanza che comunque rientri in una delle 40 voci, perché, in forza di questa legge, gli operai che vi lavorano siano automaticamente protetti anche contro questo particolare rischio professionale.

Non occorre porre l'accento sulla portata di questa innovazione: si consideri solo che, mentre con la legge oggi in vigore accade che, per esempio, nella lavorazione della seta artificiale, in cui si usa il solfuro di carbonio, sono tutelati gli operai addetti alla sala delle baratte, e non quelli impiegati nelle fasi anteriori e successive della lavorazione, con il provvedimento che stiamo per approvare, tutti gli operai di quella industria godranno dello stesso trattamento assicurativo. Questa è una delle innovazioni più importanti.

Ma ce n'è un'altra, di portata se non maggiore certo altrettanto notevole.

La legge del 1935 limita la tutela assicurativa a determinate manifestazioni morbose delle intossicazioni professionali, manifestazioni che sono accuratamente elencate e specificate: quindi tutte le manifestazioni morbose che non sono comprese nell'elenco, pur dipendenti dalle intossicazioni professionali considerate, sono escluse dai benefici della legge.

Il disegno di legge in esame estende i benefici dell'assicurazione a tutte le manifestazioni morbose indotte dalle sostanze comprese nel nuovo elenco, senza esclusione alcuna.

Difatti la dizione adottata è la formula generica « malattie da... e le loro conseguenze dirette ».

E vogliate consentirmi che io vi dica quanto sia opportuna quell'aggiunta « e le loro conseguenze dirette ».

Forse qualcuno può pensare che questa frase stia lì esclusivamente in funzione limitativa. Ebbene, onorevoli colleghi, io devo dirvi che a considerare bene le cose quella frase ha valore cautelativo sia per il lavora-

tore, sia per... non vogliate meravigliarvi di ciò che dico, sia per la scienza.

E mi spiego.

Prima di ogni altro bisogna precisare che per conseguenza diretta di una malattia indotta da una qualsiasi sostanza di quelle comprese nel nuovo elenco si intende qualsiasi manifestazione morbosa che insorge nel lavoratore soltanto in quanto e per il fatto di essere stato colpito dall'azione dannosa di quella sostanza. La qual cosa vuol dire che qualsiasi processo morboso, che sia condizionato dal fatto che un operaio è stato colpito da una tecnopatia, è tutelato dal presente disegno di legge. Ecco il valore cautelativo nei confronti del lavoratore.

Ma è evidente che quanto sopra richiede una condizione essenziale; e cioè l'accertamento della esistenza della tecnopatia, che è *conditio sine qua non!*

E questa è la cautela nei confronti, ho detto, della scienza.

Difatti, onorevoli colleghi della sinistra, neppure voi potete desiderare od auspicare un'applicazione indiscriminata della legge, un'applicazione cioé che non tenga conto del fatto sostanziale e cioé della esistenza della intossicazione professionale.

Ora io credo di poter avere il diritto di dire qui, dinanzi a voi, onorevoli colleghi della XI Commissione, ed alla presenza dell'onorevole Ministro del lavoro, che nel campo della patologia del lavoro, e soprattutto in questo campo specifico delle intossicazioni determinate dalle sostanze che si usano nelle industrie sia come mezzo, sia come fine della produzione, noi studiosi ci troviamo dinanzi ad una particolare difficoltà, ci troviamo spesso dinanzi ad una profonda carenza della diagnostica.

Mentre i sintomi delle classiche tecnopatie, (saturnismo, fosbrismo, idrargirismo) sono noti da secoli, tutto ciò che di patogeno è legato al progresso dell'industria, e soprattutto dell'industria chimica, rappresenta per noi un punto interrogativo che si rinnova, può dirsi, ogni giorno.

Noi seguiamo con nostri studi e le nostre ricerche il lavoratore nei rischi cui è esposto, e che mutano col mutar della tecnica; ma ogni giorno qualche cosa di nuovo si pone con la sua incognita di fronte al medico del lavoro. Perciò noi studiosi della patologia del lavoro possiamo dire di trovarci al cospetto di situazioni assolutamente impreviste; e quindi il nuovo, il progresso delle lavorazioni industriali, rappresenta molto spesso per noi il trabocchetto di ogni giorno, dato che quotidianamente siamo invitati a stabilire un eventuale rapporto causale tra una sostanza incriminata e un sintomo o una sindrome morbosa, nell'ambito di una determinata industria.

Gli studiosi della patologia del lavoro sono i combattenti di un fronte la cui trincea avanzata si sposta sempre avanti e mai si conquista!

È la legge inesorabile e grandiosa del progresso!

Questo è il travaglio quotidiano della nostra branca, anche se rappresenta esso, appunto per quel che si è detto, una della pagine più gloriose della medicina del lavoro in genere e della scuola italiana in particolare!

Pensate che ogni nostra vittoria è la difesa e la salvezza della salute di centinaia e migliaia di lavoratori.

Ricorderò, consentitemelo, il caso notevolissimo del benzolismo professionale, la cui data di nascita fu segnata a Milano nel 1924 attraverso le bellissime ricerche eseguite dagli allievi dell'insigne maestro professore Luigi Devoto.

In una fabbrica di oggetti di gomma si notò che numerose operaie, costituenti la maggioranza della maestranza, andavano soggette a forme di anemia, che spesso con notevoli emorragie assumevano aspetti di particolare gravità e sembravano fatalmente evolvere, malgrado ogni cura, verso la morte.

Le indagini condotte dalla clinica del lavoro di Milano stabilirono che si trattava di una forma di anemia aplastica provocata esclusivamente dal contatto prolungato col benzolo, adoperato quale solvente della gomma.

I provvedimenti di tutela igienica che ne derivarono valsero ad eliminare l'aspetto pauroso e tragico col quale si era manifestato il benzolismo professionale.

Ora si consideri che molto spesso noi ci troviamo dinanzi a sostanze sicuramente venefiche, ma di cui non possediamo netta la nosografia del quadro della intossicazione sia acuta (che però va compresa tra gli infortuni), sia cronica; e cioè determinata da piccole quantità introdotte nell'organismo, lentamente, per un lungo periodo di tempo, e non eliminate. Ciò costituisce appunto la malattia professionale (tecnopatia) che viene tutelata da questa legge.

Da ciò sorge il pericolo di erronee interpretazioni di sindromi morbose che nulla hanno in comune col lavoro, con conseguenze deprecabili sia in ordine alla prevenzione, sia in

ordine alla terapia, sia in ordine all'interesse della scienza.

Pertanto la dizione « e le loro conseguenze dirette » rappresenta una binario rigido, ma sicuro, sul quale deve procedere l'applicazione della legge.

Da tutto ciò deriva che noi dobbiamo essere veramente sodisfatti dell'iniziativa del Governo, che ha voluto presentare questo disegno di legge al Parlamento italiano.

Va sottolineato che il merito spetta soprattutto al Ministro del lavoro onorevole Rubinacci, che ha predisposto il provvedimento, non ostante che non fossimo in possesso di dati statistici inerenti alle nuove tecnopatie.

Anzi, in questo sta il merito principale del Ministro del lavoro, ed il pregio fondamentale di questa nuova legge.

Essa servirà di pungolo per gli studiosi ed i ricercatori.

Ma appunto per questo dobbiamo, a mio parere, esigere che le controversie inerenti alla applicazione di questa legge, oltreché l'applicazione stessa, siano oggetto di esame e quindi di giudizio da parte di apposite commissioni di medici esperti.

Si tenga, a tal proposito, presente che in Olanda esiste un organo tecnico speciale, al quale è devoluta la risoluzione delle controversie in tema di malattie professionali.

Se noi potessimo con esattezza e senza possibilità di errori, dire quale sia il quadro morboso cronico dato, ad esempio, dal berillio o dal cadmio, o da tante altre sostanze utilizzate di recente nell'industria; se noi potessimo riferire attraverso studi sperimentali sull'azione tossica delle sostanze via via introdotte nell'uso industriale, noi non avremmo il diritto di fare questa proposta.

Se non che – ed ecco la necessità che l'organo di tutela e di indagine, l'organo supremo di vigilanza, l'ispettorato medico del lavoro, intervenga, da solo o coadiuvato dagli Istituti di medicina del lavoro, nell'applicazione della legge per dirimere le controversie – se non che, fino a che punto è valido l'esperimento fatto in laboratorio sugli animali, nei confronti della patologia umana ? Fino a che punto noi possiamo trasferire le osservazioni fatte in laboratorio all'ambiente di lavoro ? Le vie di penetrazione del tossico nell'organismo umano sono proprio quelle che noi creiamo sperimentalmente nel laboratorio ?

È evidente che queste ricerche non possono essere che una guida, un indirizzo, ed un indizio. Tanto più che i nostri esperimenti, per la sollecitudine che abbiamo di svelare l'azione patogena delle sostanze incriminate, sono fatti in un lasso di tempo di gran lunga inferiore a quello che occorre per determinare una intossicazione professionale e cioè cronica.

Noi riusciamo a provocare (nel campo delle tecnopatie) quadri di intossicazione acuta e subacuta; ma difficilmente riusciamo a realizzare l'ideale della intossicazione cronica. La cosa non è indifferente, perché l'intossicazione cronica non è, come potrebbe intendersi dai profani, un quadro attenuatissimo della forma acuta. Nella maggioranza dei casi si tratta di manifestazioni morbose del tutto diverse ed interessanti organi ed apparati rispettati nella intossicazione acuta o scarsamente colpiti.

È per questi aspetti che la nostra Commissione, nel momento in cui si accinge ad approvare questo disegno di legge, dovrebbe auspicare che, almeno per i primi due anni di applicazione di questa nuova tabella di tecnopatie, la risoluzione delle controversie che riguardano l'accertamento delle malattie professionali sia devoluta a collegi medici composti di tre membri; rappresentanti rispettivamente l'infermo, l'istituto assicuratore, e l'Ispettorato medico del lavoro ed Istituti di medicina del lavoro.

Concludendo su questo punto, io ritengo di poter affermare che nel momento in cui noi creiamo questo strumento di tutela per gli operai, noi abbiamo anche il supremo interesse, che è preciso dovere, di vedere chiaro, nei limiti del possibile, dal punto di vista strettamente medico in ogni caso controverso, ed io oserei dire in ogni singolo caso. Infatti, è opportuno ripeterlo, noi oggi non possediamo, per la maggior parte delle voci elencate, che scarsi o nulli elementi clinicostatistici.

La nuova legge, basandosi sulla convenzione di Ginevra, ed anzi superandola, ha compiuto un grande passo in avanti; ma ancora nulla o quasi sappiamo sulla frequenza delle varie tecnopatie o sulla nosografia corrispondente alle varie voci.

Perciò ripeto: maggiore è la carenza delle nostre cognizioni e più si impone un organo tecnico quale è stato qui indicato.

Ed ora desidero proporvi due emendamenti: il primo riguarda il tempo massimo del diritto alla indennizzabilità dalla cessazione del lavoro stabilito per l'anchilostomiasi e le sue conseguenze dirette. Sei mesi a mio parere sono pochi. Sia detto francamente che, in linea di massima, i termini per la indennizzabilità sono stati calcolati con una certa generosità; ma in questo campo la generosità non è riprovevole, specie se si tengono presenti i frequenti casi di equivoci

diagnostici. È pacifico che l'equivoco diagnostico non deve tornare a detrimento dell'ammalato.

Per questo motivo, pur essendo perfettamente noto il ciclo biologico dell'anchilostoma duodenale, la cui presenza nell'uomo si rende manifesta (se in numero sufficiente) dopo sei o sette settimane (se penetrato attraverso la cute degli arti inferiori), propongo che il termine massimo sia elevato da sei mesi ad un anno.

L'altro emendamento riguarda la voce n. 35 relativa alle malattie della pelle causate da sostanze non considerate in altre voci.

A questo punto, incidentalmente, rileverò che la voce n. 35 e l'altra n. 38 riguardante la sordità da rumori, portano la elencazione delle lavorazioni il cui rischio professionale è tutelato dalla legge. Questa eccezione alla regola generale seguita per le altre voci (eccezione che riguarda anche l'anchilostomiasi) è dovuta al fatto che tali infermità possono essere provocate anche da cause e fattori extra-professionali; di qui la necessità di precisare il momento lavorativo costituente la causa del rischio professionale.

Detto ciò, io propongo di aggiungere una voce alle lavorazioni indicate per le malattie della pelle.

DI VITTORIO. E se togliessimo tutte le voci ?

COPPA EZIO, *Relatore*. Ma allora rinunzieremmo al sistema della lista e dovremmo rifare tutto da capo.

Mi riferisco alle notevoli manifestazioni cutanee cui vanno soggetti gli operai addetti alla lavorazione della madreperla e del corallo. Ho condotto delle indagini, circa trenta anni fa, proprio nell'ambito di queste lavorazioni ed in questi lavoratori ho rilevato, unitamente al professor Bruzzi della clinica otorinolaringoiatrica, perfino l'atrofia della mucosa nasale. L'affezione cutanea provocata dalla madreperla è squisitamente professionale; però essa non figura nella tabella. Pertanto vi propongo di aggiungere al n. 35 una lettera *f*) del seguente tenore: «conchiglie, corallo e madreperla».

DI VITTORIO. Ritiene l'onorevole relatore che l'elenco sia completo con le aggiunte suggerite ?

COPPA EZIO, *Relatore*. Assolutamente no. Ma quello che si sta facendo rappresenta dal punto di vista tecnico-sanitario, per tutto quello che ho avuto l'onore di esporvi, un passo più lungo della gamba. Molto ancora si deve fare, mentre non esiste un numero adeguato di medici preparati. Diciamocelo con franchezza, se c'è una preoccupazione per l'applicazione di questa legge è proprio questa carenza !

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Fra gli scopi di questa legge uno dei più importanti è, appunto, la creazione di medici preparati.

COPPA EZIO, *Relatore*. Deve essere una preparazione accurata; bisogna creare dei medici di fabbrica che si muovano e che studino; altrimenti ci troveremo sempre di fronte a gente che va a caccia di un posto per avere uno stipendio. Mi rendo conto che ognuno ha il diritto di procurarsi il pane; ma nell'ambito della medicina del lavoro la preparazione tecnica specifica è una *conditio sine qua non*.

Perciò, onorevole Di Vittorio, l'elenco non può essere completo; e aggiungo che non sarà mai completo perché, mentre l'industria avanza a passi da gigante noi, nel campo delle ricerche, non possiamo tenere lo stesso ritmo, non disponendo degli enormi capitali necessari. Auguriamoci che il Ministro, che vede con particolare sensibilità i problemi della medicina del lavoro, si faccia veramente promotore di qualche cosa di più grande di quanto esiste oggi a Napoli e a Milano in fatto di istituti per le ricerche scientifiche delle malattie professionali.

Certo oggi possiamo raccogliere i primi frutti del lavoro svolto in questi lunghi anni. Il professor Castellino, prima che scoppiasse la guerra, aveva dato inizio, ed ora sta continuando il lavoro, alle ricerche sistematiche su tutte le sostanze utilizzate nell'industria moderna. Ha anche pubblicato un volume sull'industria chimica e sta preparando la seconda edizione. Le ricerche sono fatte sistematicamente anche per sostanze che qui non sono elencate: il tungsteno, ad esempio, è tuttora oggetto di studio.

Ma le indagini e gli studi debbono essere fatti anche negli stabilimenti e l'Ispettorato del lavoro, seguendo le varie fasi delle lavorazioni, è prezioso collaboratore nella ricerca delle sorgenti morbigene.

Io ho finito. Credo di avervi fatto una esposizione piuttosto disordinata; ma spero che voi, onorevoli colleghi, mi vorrete scusare; almeno vi sarete resi conto della volontà e della passione che animano gli studiosi della patologia dei lavoratori e degli aiuti di cui essi hanno bisogno e che devono avere se si vogliono ottenere risultati sempre migliori.

Credo di interpretare il pensiero di tutti i componenti la XI Commissione se mi permetto di pregare l'onorevole Ministro di

far giungere al suo prezioso collaboratore, al professor Di Donna, capo dell'Ispettorato medico del lavoro ed al personale che lo coadiuva, la espressione della nostra ammirazione e della nostra gratitudine, per l'opera svolta in questo settore e che si è concretata nella formulazione del presente disegno di legge.

REPOSSI, *Relatore*. Non ho che da associarmi alla brillante relazione dell'onorevole Coppa che da molti anni si dedica con passione a questa materia.

Debbo sottolineare il valore sociale di questo disegno di legge e compiacermi del fatto che con questa nuova elencazione noi superiamo largamente la stessa convenzione di Ginevra.

Mi associo anche alle proposte formulate dall'onorevole Coppa riguardanti la lavorazione del corallo e della madreperla e l'estensione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro per l'anchilostomiasi.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'organo tecnico sono anche io del parere che occorra provvedervi. La materia che oggi esaminiamo investe tutto il campo della previdenza e dell'assistenza sociale e si rende, perciò, quanto mai necessario un organo per la soluzione delle vertenze di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Come non mancano le critiche al Governo, critiche che riteniamo sempre giustificate, così non può mancare, in questo caso, da parte nostra, per dovere di lealtà, il nostro plauso per l'ottima iniziativa. Riconosciamo senz'altro che con questo disegno di legge, ponendoci al livello di altri paesi che hanno una legislazione considerevole in materia, si compie un passo in avanti molto notevole. Bisogna anche dire che il disegno di legge viene in un momento quanto mai opportuno perché in Italia, negli ultimi tempi, si è registrato un aumento delle malattie professionali, la maggior parte delle quali non tutelate dalla legge. Molti lavoratori, vittime di queste malattie, si sono trovati in condizioni assolutamente precarie. È noto che le organizzazioni sindacali, e in modo speciale la nostra Confederazione, stanno conducendo, da più di due anni, una campagna al fine di allargare la tabella delle malattie per le quali è obbligatoria l'assicurazione.

Vorrei però augurarmi che gli onorevoli colleghi della maggioranza e lo stesso Governo, tenendo presente la lealtà che ci anima, vogliano accogliere una nostra richiesta non ancora sodisfatta: estendere la legge ai lavoratori dell'agricoltura. Gli onorevoli colleghi medici sanno che nel campo dell'agricoltura esistono specifiche malattie professionali che non sono meno nocive delle altre. È noto che le condizioni economiche generali dei lavoratori agricoli sono peggiori di quelle dei lavoratori dell'industria e che le condizioni igieniche delle campagne sono peggiori di quelle che si riscontrano nelle città. È necessario, pertanto, che si provveda anche per questi lavoratori. Non si spiega, infatti, perché i lavoratori dell'agricoltura, che pure sono esposti a notevoli rischi, debbano essere esclusi da quei benefici che la legge concede ai lavoratori dell'industria. Io ritengo che si dovrebbe una volta per sempre finirla con la grande disparità di trattamento esistente fra lavoratori dell'industria e lavoratori dell'agricoltura.

Perciò, pur senza far nulla che possa ritardare l'applicazione della legge che, rappresentando un progresso, deve divenire esecutiva al più presto possibile, desidereremmo ottenere assicurazioni che si provvederà ad estendere anche ai lavoratori agricoli la tutela che la legge accorda ai lavoratori dell'industria colpiti da malattie professionali.

Un'altra osservazione. In molte voci della tabella possono leggersi, dopo l'elencazione delle malattie, le parole: « con le loro conseguenze dirette ». Non vorrei che ciò rendesse difficile il riconoscimento sollecito e completo della malattia e quindi l'applicazione della tutela prevista dalla legge. È una dizione che potrebbe dar luogo, fra avvocati, giudici e specialisti, a delle discussioni infinite. È una conseguenza diretta ? In quale misura una conseguenza da malattia è diretta o indiretta? Discussioni di questo genere potrebbero ridurre, a mio parere, a ben poca cosa la legge. Propongo pertanto la soppressione di questa dizione.

COPPA EZIO, *Relatore*. Nella mia relazione ho già accennato a questa circostanza; non posso che riconfermare all'onorevole Di Vittorio che quelle parole non hanno alcun significato restrittivo ma, al contrario, estendono la tutela non solo alle malattie elencate, ma anche alle loro conseguenze. Sopprimere quelle parole sarebbe, perciò, pericoloso.

DI VITTORIO. Sta bene. Noto inoltre che qualche grave malattia professionale, come ad esempio la silicosi, è esclusa da questa legge.

COPPA EZIO, *Relatore*. Esiste un provvedimento a parte.

DI VITTORIO. Se è allo studio un provvedimento a parte, vorremmo che il Governo lo presentasse al più presto possibile.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Abbiamo predisposto come Ministero del lavoro un provvedimento aggiuntivo attualmente in discussione.

DI VITTORIO. Prendo atto con sodisfazione di questa dichiarazione e mi riservo di intervenire quando ne conoscerò il testo.

Passando allora all'elencazione delle lavorazioni fatta nella tabella delle malattie professionali debbo dire che, pur rendendomi conto della esigenza di essere precisi, per individuare con certezza il carattere professionale di una determinata malattia, ho sempre il timore che questo elenco, dati i progressi che si registrano continuamente nell'industria (nuovi prodotti, nuove materie prime, nuove miscele adoperate specialmente nell'industria chimica) sia piuttosto dannoso. Se si manifestasse una malattia professionale in una fabbrica nella quale non si usano quelle leghe e composti che sono compresi nell'elenco, che cosa succederebbe? Sorgerebbe il dubbio, non essendo contemplato il caso e dovendo la malattia essere determinata dai processi di lavorazione di cui all'elenco, se il lavoratore sia o non sia da considerarsi affetto da una malattia professionale.

Domando, pertanto, e spiego con ciò la mia interruzione alla brillante relazione dell'onorevole Coppa, se non sia il caso di sopprimere l'elencazione. Mi sembra che potrebbe essere sufficiente dire: «quando è accertato che la malattia ha il carattere professionale previsto dalla legge».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* È necessario che la malattia sia stata contratta durante il lavoro. Una malattia contratta fuori dell'ambiente di lavorazione non può essere considerata malattia professionale. La seconda colonna della tabella serve proprio a stabilire il carattere professionale della malattia. Se la malattia stessa, ripeto, non è contratta in occasione di quella determinata lavorazione, rientra nell'assicurazione generale e non può godere di questa particolare tutela.

DI VITTORIO. Si potrebbe usare una forma più generica che permetta di comprendere tutte le malattie nocive.

Debbo, poi, fare un ultimo rilievo: per le malattie professionali si richiedono nove giorni di franchigia per l'applicazione della legge, mentre se ne richiedono tre per gli infortuni. A noi sembra eccessivo il periodo di tempo e vorremmo che fosse ridotto a tre giorni come per gli infortuni. Anche per quanto riguarda la percentuale minima di indennizzabilità (che è dell'11 per cento per gli infortuni e del 20 per cento per le malattie) noi vorremmo che si stabilisse una percentuale unica.

Nel pregare gli onorevoli colleghi di prendere in considerazione le mie proposte debbo rivolgere loro l'invito di approvare il disegno di legge, accogliendo le modifiche proposte dal relatore fra le quali la creazione di quell'organismo speciale per la definizione delle vertenze.

CERAVOLO. L'onorevole relatore ha messo in rilievo i pregi del disegno di legge, ma non ha mancato di sottolineare qualche manchevolezza. Riconosco anch'io che si tratta di un notevole passo avanti e mi associo al plauso rivolto al Ministro del lavoro per aver preso una così lodevole iniziativa.

Allo scopo di ovviare a qualche altra manchevolezza che ho riscontrato, mi permetto di suggerire di portare da uno a due anni il periodo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro per le malattie causate da bromo e questo perché il periodo più acuto della malattia è quello successivo al primo stadio, che passa quasi inavvertito.

Debbo, inoltre, dire che con molta meraviglia ho notato come non venga affatto considerata una malattia che colpisce i lavoratori agricoli: l'anchilostoma. In Calabria esistono zone dove la popolazione agricola è colpita per il 90 per cento da questa malattia. Escludere questa categoria di lavoratori dai benefici della legge, significherebbe commettere una ingiustizia.

Perché il provvedimento sia degno del grado di civiltà al quale siamo arrivati deve essere esteso anche ai lavoratori agricoli.

CAVALLOTTI. Già l'onorevole Di Vittorio, con autorità maggiore di quella che posso avere io, ha espresso il proprio compiacimento per lo sforzo fatto dal Governo presentando questo disegno di legge che, effettivamente, presenta dei vantaggi notevoli rispetto alla vecchia situazione legislativa delle malattie professionali. Che si tratti di un notevole passo avanti è dimostrato dal fatto che le voci della tabella delle malattie sono state portate a quaranta, che diversa è la classificazione delle lavorazioni e che il lavoratore è maggiormente protetto dalla legge in quanto non si dovrebbe verificare più quello che si è verificato finora, esclusione cioè dall'indennizzo solo perché una determinata malattia, provocata da un determinato agente chimico, non rientrava in quelle previste dalla legge.

I concetti che informano il nuovo disegno di legge sono senza dubbio ottimi; ma, se mi

si domandasse se sono contento, risponderei di no. Prima di tutto per le ragioni esposte dall'onorevole Di Vittorio e cioè che con questo disegno di legge non ci siamo disancorati dal vecchio concetto che tiene strettamente legate le malattie professionali alla manifestazione morbosa. Ci vuole, come per gli infortuni, un nesso preciso fra causa determinante e morbo che ne deriva. Senza voler fare della demagogia, è chiaro che il nostro obiettivo d'arrivo deve essere quello di una legge che si pronunci così: una malattia è professionale tutte le volte che può essere fatta risalire a un'incidenza ambientale.

Determinate malattie che sono nettamente in rapporto con agenti morbosi professionali non sono state trattate dal disegno di legge. Per tutto il resto siamo ancora nel quadro delle malattie derivanti da una intossicazione. Il passo che il disegno non ha fatto è quello consistente tra cause determinanti precise e intrinseche e cause *codeterminanti* alle quali la scienza dà oggi un maggiore peso di ieri.

Prova quotidiana, per noi medici, dell'incidenza professionale sullo stato morboso, quale azione codeterminante, è la malattia reumatica. Un muratore, un'imbianchino, un fognatore, una lavoratrice tessile, si ammala frequentemente di malattia reumatica. Le statistiche di tutti i paesi portano che la malattia reumatica è un triste appannaggio di queste categorie di lavoratori. Orbene, se le statistiche parlano così, se la scienza indica nell'esposizione al freddo, nell'umidità, le cause codeterminanti (cause che acquistano per questa malattia sempre maggiore peso in confronto al bacterio, allo streptococco), perché la malattia reumatica non deve essere considerata malattia professionale? Perché non proteggere questi malati? Perché non si è voluto passare dal concetto «intossicazione» a quello di «malattia»; perché si vuole la causa «diretta»; perché si pretende il legame stretto fra causa morbosa e malattia?

Vi è poi una malattia sulla quale richiamo la vostra attenzione e per la quale esiste un legame diretto fra lavoro e entità morbosa che ne deriva, ed appoggio pertanto quello che ha detto il collega Ceravolo: la spirochetosi ittero-emorragica che colpisce molto spesso le mondine.

COPPA EZIO, *Relatore*. Se la si inquadra bene si trova che è un infortunio.

CAVALLOTTI. Comunque bisogna proteggerla. E c'è, infine, come hanno notato gli onorevoli Di Vittorio e Ceravolo, il vasto campo delle malattie professionali che colpiscono i lavoratori dell'agricoltura. Sono tante malattie che debbono essere contemplate. Direi quasi che dovrebbero costituire il succo del provvedimento. Mentre l'onorevole Di Vittorio affermava che avrebbe visto volentieri soppresse, nell'elencazione delle malattie, le parole «e le loro conseguenze dirette» il relatore lo ha interrotto per affermare che sarebbe stato pericoloso. Evidentemente, non si vuole correre il rischio di riconoscere a determinate persone, che non ne hanno diritto, una protezione di carattere assicurativo nel campo delle malattie professionali. Ma per questo noi dobbiamo escludere dalla protezione diecine di migliaia di lavoratori?

Il nostro punto di vista, ripeto, è per l'allargamento del concetto, il passaggio cioè da quello dell'intossicazione a quello degli agenti morbosi specifici ed agenti morbosi codeterminanti.

Presenterò in proposito un ordine del giorno. Noi siamo lieti di dare il benvenuto a questa legge, ma vorremmo che tutte le malattie professionali avessero una regolamentazione generale.

MORELLI. Mi compiaccio con il Ministro per la presentazione del disegno di legge. Mi associo alle richieste che sono state fatte per aumentare il numero delle voci e garantire la tutela assicurativa a tutte le malattie determinate da cause di lavoro. Mi associo anche alla proposta dell'onorevole relatore per la istituzione di un organo per il componimento delle vertenze fra ammalati ed istituti assicuratori.

Quanto alla impossibilità di fare di più nel campo assicurativo, per i grossi problemi che sorgono, specialmente di carattere economico, io penso che si potrebbero chiedere i contributi oltre che agli industriali anche agli agricoltori. Una soluzione del problema riguardante i lavoratori dell'agricoltura bisogna pur trovarla; non è ammissibile che, per quanto riguarda le malattie professionali, questa categoria di lavoratori continui a rimanere in condizioni di assoluta inferiorità rispetto alle altre.

Non ho una competenza specifica per pronunciarmi sui rilievi di carattere tecnico che sono stati fatti, ma trovo giuste le richieste che sono state avanzate.

Perciò, mentre dichiaro di approvare la legge, faccio voti affinché il Governo giunga rapidamente a quella riforma del sistema previdenziale da tutti auspicata.

COTELLESSA. Mi associo al compiacimento manifestato dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Trovo giusto quanto ha affermato l'onorevole relatore a proposito della voce n. 35 della tabella, riguardante le malattie della pelle. Forse, anche per le voci n. 5 e n. 9 si può dire che il periodo di un anno sia giusto. Non credo, viceversa, che la stessa durata possa darsi alle malattie di cui ai nn. 23 e 25. Non so, poi, se sia il caso di parlare di manifestazioni neoplastiche, perché allora anche per altre malattie si dovrebbe aumentare il periodo di indennizzabilità.

CORNIA. Io vedo in questo disegno di legge un notevolissimo progresso nel campo della previdenza anche se non corrispondente al moltiplicarsi delle cause morbigene in relazione al progresso continuo dell'attività umana nel campo chimico, fisico e meccanico. Basta pensare, per rendersi conto di quale sia stato detto progresso, che da otto malattie professionali previste dalla legge del 1935 siamo saliti a quaranta.

Qualcuno, tuttavia, si domanda se l'elenco è completo. Non è completo; non può essere completo e dello stesso parere è l'onorevole relatore. Sono passati venti anni dal 1935 ad oggi e, in questo periodo, notevole è stata l'evoluzione delle lavorazioni. Tra altri venti anni le cause di malattia professionale potrebbero arrivare ad ottanta.

L'onorevole relatore ha ricordato i casi di anemia, seguiti da morte, verificatisi a Milano molti anni addietro in una industria della gomma. Per gli accertamenti del caso e per stabilire il rapporto tra causa ed effetto, dovette intervenire la clinica medica del lavoro, dopo di che anche quella malattia passò tra quelle professionali. Se domani si creasse una nuova industria e si verificasse un caso analogo a quello citato, in quali condizioni ci troveremmo ? Ecco perciò la necessità di un istituto che studi i rapporti tra causa ed effetto, perché altrimenti, prima che una malattia venga inserita nell'elenco delle malattie professionali potrebbero passare molti anni. Ritengo perciò sia necessario lasciare aperte le porte alle incognite che l'avvenire ci può riservare. Di conseguenza propongo di aggiungere all'elenco delle malattie un 41° capitolo del seguente tenore: «Sono da considerarsi professionali tutte le altre malattie nelle quali risulti evidente un rapporto tra causa ed effetto, tra la natura del lavoro e l'evento morbigeno ».

ROBERTI. Sono d'accordo sui criteri che hanno ispirato il disegno di legge e non posso che essere lieto di una maggiore estensione delle voci delle malattie professionali. Naturalmente il fatto stesso che si ritenga necessaria una sempre maggiore estensione delle voci significa che è necessaria l'elencazione delle voci. Non debbo ricordare a nessuno che il criterio etiologico della malattia professionale non è un criterio empirico o presuntivo; bisogna porre un criterio tassativo entro il quale questa presunzione assoluta abbia la possibilità della prova dal momento in cui si è verificata l'azione esterna sull'organismo umano.

Sono egualmente d'accordo per l'estensione delle malattie tutelate anche al settore dei lavoratori agricoli. Occorre decidersi, una buona volta, a considerare i lavoratori dell'agricoltura alla stregua dei lavoratori delle altre branche della produzione e quindi considerarne tutte le malattie professionali.

Mi domando, infine, se sia necessaria la seconda colonna della tabella riguardante le lavorazioni specifiche. Preferirei lasciare la formula un po' più vaga onde consentirle di rispondere ai bisogni di giustizia e non soltanto ai bisogni di certezza. Per quanto riguarda la terza colonna della tabella, (quella che stabilisce il periodo massimo della indennizzabilità) debbo osservare che, se ben ricordo, il sistema delle malattie professionali riguarda il periodo durante il quale si può manifestare la malattia, non il periodo di durata.

In sostanza, il lasso di tempo previsto dalla terza colonna si riferisce al periodo tra il manifestarsi della malattia, (l'accertamento vero e proprio) ed il momento in cui la malattia potrebbe essere stata contratta durante il lavoro, vale a dire il periodo di incubazione. Quindi, il termine fa riferimento alla durata della possibile incubazione, non della indennizzabilità, la quale ultimo potrebbe, invece, durare tutta la vita.

PERROTTI. Mi associo al compiacimento generale per la presentazione di questo disegno di legge e mi compiaccio con il relatore onorevole Coppa per la lucida ed esauriente relazione. Poco c'è da aggiungere a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi limito pertanto a sottolineare la necessità di estendere ai lavoratori agricoli i benefici previsti dal disegno di legge. Poiché non si può in alcun modo ritardare l'applicazione del provvedimento, non ci rimane che invitare il Ministro, che si è già reso tanto benemerito, a presentare, al più presto, un disegno di legge che contempli le malattie professionali de' lavoratori agricoli.

È stato rilevato che l'elenco delle malattie non è completo. Sono anch'io di questo parere. Occorre arrivare ad identificare tutte le forme morbose riscontrate nel campo del lavoro. Mi associo perciò alla proposta di demandare ad un organo tecnico l'incarico di creare una giurisprudenza in merito.

LOMBARI. Sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e che hanno messo in rilievo il valore sociale del disegno di legge. Non sono viceversa d'accordo con coloro che invocano una forma più generica di elencazione o addirittura l'assistenza generale per tutti i malati. Esistono molti lavori che non espongono chi li compie ad alcun assorbimento di sostanze nocive e non fanno pertanto contrarre specifiche malattie del lavoro. È logico che chi lavora esposto alle intemperie va soggetto, per esempio, a forme reumatiche. Ma noi ci stiamo ora occupando di un disegno di legge che tratta esclusivamente le malattie determinate da lavorazioni che espongono all'azione di determinate sostanze tossiche.

Sono pertanto del parere che le cause che possono determinare le malattie professionali elencate debbano essere poste nella tabella.

FASSINA. Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge, voglio raccomandare al Ministro del lavoro di fare intensificare la sorveglianza sia sugli impianti che negli ambienti di lavorazione. È evidente che quanto migliori sono le condizioni di lavoro e di protezione tanto inferiori saranno i casi di malattia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COPPA EZIO, *Relatore*. Prima di rispondere ai varî interventi mi sia consentito ringraziare per le lusinghiere espressioni usate a mio riguardo. Debbo poi richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che noi stiamo esaminando un disegno di legge che sostituisce la tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, Fa piacere vedere la Commissione orientata, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, verso altri e più vasti obiettivi; ma, in questo momento, il nostro compito è più limitato e dobbiamo camminare sul binario segnato da questo disegno di legge.

È stata invocata la tutela dei lavoratori agricoli. Tutti sappiamo quanto sia necessaria questa tutela. Ma dobbiamo procedere per gradi; e spetta soprattutto a noi medici di preparare il terreno. È evidente che noi non potremo passare a delle norme legislative fin tanto che ci troveremo di fronte a certe difficoltà di ordine diagnostico. Bisogna anzitutto compiere il lavoro preparatorio e poi arrivare alla estensione delle provvidenze al settore dell'agricoltura. Norme di tutela si impongono e certamente si stabiliranno quando certi fenomeni morbosi avranno potuto essere esaminati nella loro profondità. La massa dei lavoratori dell'industria è concentrata ed offre migliori e maggiori possibilità di studio. Dove ci sono trecento operai addetti ad una determinata lavorazione è facile cogliere il danno che può derivare dall'impiego di determinate sostanze chimiche. Per quanto riguarda la campagna il caso è diverso e le cause che possono determinare le malattie sono di altra natura. Vi prevalgono gli agenti biologici ed i fattori climatici.

DI VITTORIO. Il fatto di aver determinato un primo gruppo di malattie professionali dei lavoratori dell'industria e di aver stabilito un sistema assicurativo sta a dimostrare che è stato stimolato lo studio delle malattie professionali. Ora, se noi non ci occupiamo mai dei lavoratori dell'agricoltura è evidente che, per quanto riguarda le loro malattie del lavoro, staremo sempre allo stesso punto. Anche per le malattie professionali dei lavoratori delle campagne si può stimolare il processo di indagine: basta cominciare col fissare un gruppo di cinque, sei o sette malattie sulle quali la scienza medica si è già pronunciata; le altre verranno dopo.

COPPA EZIO, *Relatore*. Ma è bene non dimenticare che questa elencazione è valida solo per gli operai che sono tutelati dalla legge infortuni industriale. Dato, infatti, il caso di una azienda industriale nella quale si usi una delle sostanze elencate nella tabella senza però che questa azienda sia soggetta alla legge infortuni industriale, evidentemente essa non beneficierà neppure della presente legge.

Un'altra è l'osservazione da fare. Dopo circa venti anni noi aggiorniamo una tabella piuttosto ristretta delle malattie professionali: diamo la possibilità ai nostri colleghi medici di operare su terreno sicuro e auguriamoci che questo elenco possa essere aggiornato ogni due o tre anni! Così facendo potranno essere sodisfatte tutte le richieste.

All'onorevole Di Vittorio ripeto: o il sistema della lista, o niente. Abbiamo adottato questo sistema e dobbiamo mantenerci fedeli a questo. Per rispondere alle esigenze del progresso dell'industria noi dobbiamo auspi-

care che il Governo riveda le tabelle ogni due o tre anni.

Agli onorevoli colleghi che si sono lamentati della seconda colonna della tabella io faccio notare che noi abbiamo bisogno che tutti gli industriali che utilizzano determinate sostanze sentano la responsabilità di porre in atto i mezzi di prevenzione contro le malattie professionali. Ecco la ragione per cui si debbono nominare le sostanze e non le singole lavorazioni. Così è più facile che l'industriale che non rispetta le norme di profilassi sia colpito dalle sanzioni previste dalla legge. L'indicazione di dette sostanze, naturalmente, non può non essere, in vari casi, generica (vi sono i segreti di lavorazione da rispettare); ma tale generica indicazione è sufficiente a creare il rapporto giuridico assicurativo tra lavoratore e datore di lavoro.

All'onorevole Cavallotti debbo rivolgere un ringraziamento per le parole dette nei miei confronti. Io a mia volta debbo fargli le mie congratulazioni per l'impostazione che ha dato alla sua critica. Su qualche punto sono d'accordo con lui, ma debbo fargli rilevare che io sono relatore su un disegno di legge che sostituisce la tabella allegata ad una legge già esistente e non su un disegno di legge che tratta *ex novo* la materia. Non è quindi in questo momento che io posso portare qui le istanze che derivano dai miei studi. Io sono per l'abolizione di ogni barriera, di ogni limitazione nell'assistenza ai lavoratori; ed ho una concezione molto ampia del problema della tutela della salute delle classi operaie. Ma qui ho proposto solo le modifiche che ho ritenuto necessarie limitatamente al campo d'azione di queste «modificazioni». Non mi resta che invitare gli onorevoli colleghi, che sono intervenuti nella discussione, a considerare la tabella delle malattie professionali, allegata al disegno di legge, non come norma definitiva, ma piuttosto come una tappa raggiunta e quindi come guida e stimolo alle ricerche scientifiche su questo fecondissimo campo della patologia del lavoro.

Io spero che, tra quattro o cinque anni, coloro che ci sostituiranno, o voi stessi, possiate camminare su un terreno più solido, più sicuro, più fermo, e quindi varare un nuovo provvedimento, adeguato allo sviluppo sempre crescente del lavoro industriale, e che sia anche la espressione più alta della solidarietà umana.

REPOSSI, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Coppa.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Innanzi tutto prendo atto che la Commissione riconosce l'alto valore sociale di questo disegno di legge le cui caratteristiche sono state ampiamente illustrate e sottolineate. È intenzione del Governo mettersi nella condizione di realizzare quei programmi che sono stati auspicati dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.

Il problema fondamentale che è stato sollevato in questa discussione riguarda l'elencazione delle tecnopatie da tutelare. Si deve mantenere la «lista» con l'indicazione delle lavorazioni, o si deve invece andare puramente e semplicemente verso una assicurazione generale per tutte le malattie che fossero legate da causa ad effetto con una prestazione professionale?

Allo stato attuale delle cose, la tendenza che prevale, per ragioni soprattutto di ordine pratico, è quella di attenersi al criterio della «lista». La lista rappresenta chiarezza e sicurezza e quindi vantaggio per i lavoratori. Rappresenta altresì un chiaro monito per i datori di lavoro.

Col criterio generale della causale, andremmo incontro ad una serie infinita di contestazioni.

Si è, tuttavia, manifestata una certa tendenza all'estensione. Badate che noi facciamo un passo gigantesco. Come ha sottolineato anche l'onorevole relatore, qui non abbiamo soltanto quaranta malattie professionali, ma molte di più; perché molte cause sono state riassunte in un'unica voce. Io posso con coscienza assicurarvi che questa tabella rappresenta il limite massimo cui è arrivata la scienza medica. Non sono stato io, personalmente, a formulare questo disegno di legge, l'ha formulato l'Ispettorato medico del lavoro, che si è mantenuto a contatto non solo con gli uffici sanitari ma anche con i più illustri scienziati in materia di medicina del lavoro.

Evidentemente la situazione si evolverà: potranno essere meglio precisate le cause professionali di malattia. Posso affermare che nel nostro sistema legislativo nessuna legge è fine a se stessa e chiude definitivamente la possibilità di ulteriori miglioramenti. Posso anche affermare che l'Ispettorato medico e gli istituti interessati continueranno ad osservare il fenomeno e a compiere gli studi necessari. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro posso darvi assicurazione che tutte le aggiunte suggerite dall'esperienza e maturate in campo scientifico, saranno

senz'altro, successivamente, proposte al Parlamento.

Per quanto concerne la differenza fra malattia professionale ed infortunio, ritengo che la malattia professionale si distingua per il suo carattere di clandestinità: qualche cosa che si insinua nell'organismo e produce, dopo alcun tempo, lo stato di malattia. Se, al contrario, è possibile ravvisare un intervento violento, facilmente identificabile, siamo nel campo dell'infortunio.

Per quanto riguarda particolarmente la spirochetosi, tutta una vasta giurisprudenza sta a indicare il carattere infortunistico della malattia. Posso pertanto assicurare che non solo è mia convinzione che si tratti di infortunio, ma che diramerò una circolare all'Istituto infortuni perché in sede amministrativa, senza dover andare davanti al magistrato, sia data applicazione a questa interpretazione. Ad evitare incertezze, pregherei, anzi, gli onorevoli Cavallotti e Coppa ad elaborare la formula della disposizione.

Vi sono altri problemi che sono stati chiariti dall'onorevole relatore con quella sapienza che tutti gli riconosciamo. Relativamente ai lavoratori agricoli sono perfettamente d'accordo che dobbiamo giungere all'assicurazione delle malattie professionali.

Ma non possiamo improvvisare.

La situazione attuale è la seguente: non solo noi che non siamo dei tecnici, ma anche gli illustri sanitari che sono presenti, non sanno probabilmente dire quali sono le malattie vere e proprie dipendenti dal lavoro agricolo. Perciò come si è predisposto il disegno di legge in esame, così mi propongo di elaborarne un altro per la estensione della tutela alle malattie professionali dei lavoratori dell'agricoltura. Il problema, però, è complesso perché per l'industria, come è stato rilevato dall'onorevole relatore, esiste una concentrazione maggiore di soggetti, con la possibilità di stabilire i vari processi lavorativi, mentre nel campo dell'agricoltura sarà molto più difficile preparare la tabella, specialmente per quanto riguarda la seconda colonna. Tuttavia queste difficoltà non mi spaventano. Nominerò una Commissione perché studi a fondo il problema e presenti delle proposte concrete atte a dischiudere un più vasto orizzonte anche per quanto riguarda le malattie dei lavoratori delle campagne.

Fatte queste dichiarazioni di carattere generale, debbo confermare che, per quanto riguarda la terza colonna della tabella non c'è possibilità di controversia. Si tratta del periodo di incubazione massimo di alcune malattie che si manifestano con ritardo e che, per sicurezza, va calcolato dall'ultimo giorno del possibile contagio, e cioè della cessazione del lavoro. Sono, quindi, perfettamente d'accordo con l'onorevole Roberti su questa questione che, per altro, è stata con unanime giurisprudenza sempre risolta in tal senso dal 1935 ad oggi.

Io penso perciò che la Commissione possa essere sodisfatta di questo chiarimento.

Desidero aggiungere, per quanto riguarda il contenzioso, che già abbiamo, nella legge infortuni, all'articolo 32, una particolare norma di ordine amministrativo, quella che stabilisce che le contestazioni debbano essere risolte da un collegio arbitrale composto da un medico designato dall'Istituto assicuratore, da un medico designato dall'associazione professionale, dal rappresentante legale dell'istituto infortuni e da un terzo medico scelto nella lista preparata dal Sindacato dei medici. Questa disposizione è richiamata dall'articolo 64 che si riferise alle malattie professionali.

Posso assicurare – e questo rappresenta il mio orientamento e quello di tutto il Ministero – che io reagirò contro ogni eventuale tendenza dell'Istituto assicuratore di sottrarsi all'obbligo di applicare integralmente le norme legislative. Pertanto, noi avremo da un lato il Collegio arbitrale, dall'altro la vigilanza dell'Ispettorato medico del lavoro. Colgo l'occasione per segnalare alla Commissione l'azione che svolge l'Ispettorato medico composto da professionisti di altissima preparazione che si dedicano a questi problemi con grande passione e che potranno, in futuro, essere vantaggiosamente utilizzati.

Concludendo, non mi resta che manifestare un rammarico: se c'era una discussione degna di essere portata in Assemblea per la elevatezza dei concetti che sono stati espressi, per la concordia dei sentimenti che si sono manifestati, per i valori altissimi di ordine sociale che questo disegno di legge esprime, era proprio questa. Purtroppo, la discussione è rimasta circoscritta alla Commissione ma noi siamo fieri e consapevoli del servizio che rendiamo ai lavoratori e al progresso sociale del nostro Paese.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno a firma degli onorevoli Di Vittorio, Cavallotti, Venegoni e Perrotti:

« L'XI Commissione permanente (Lavoro), fa voti che:

a) venga posto allo studio degli organi competenti l'intero problema delle malattie

professionali in agricoltura, onde garantire rapidamente la richiesta tutela di tutti i lavoratori agricoli;

b) venga inclusa nell'elenco delle malattie professionali la malattia reumatica per i lavoratori tessili, muratori, fognatori, lavoratrici delle risaie e in genere per tutti i lavoratori esposti alle cause morbose del freddo e dell'umidità;

c) venga inclusa la spirochetosi itteroemorragica per le lavoratrici delle risaie.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno trattandosi di problemi da porre allo studio. Per la spirochetosi già ho detto che deve considerarsi un infortunio, e come tale, tutelato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura di un altro ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Cornia e Perotti:

« La XI Commissione (Lavoro), preso atto con vivo compiacimento dei concetti estensivi e di profondo significato sociale cui si ispira il disegno di legge in esame,

considerato che il nuovo elenco delle malattie professionali non è in grado di contemperare la totalità dei casi in cui, attraverso il progresso degli studi medici e in rapporto al moltiplicarsi di sempre nuove attività lavorative, può venire posto in essere un diretto rapporto di causa ad effetto fra natura specifica del lavoro ed evento morboso;

fa voti affinché il Governo studi la possibilità di estendere le provvidenze della presente legge a tutti i casi in cui tale rapporto di causa ad effetto possa rendersi in qualunque momento evidente e insiste sulla necessità che sia potenziato l'organo tecnico che oggi presiede allo studio delle malattie professionali ed alle applicazioni pratiche della legislazione in materia ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* C'è l'Ispettorato medico che si occupa di questo; una commissione speciale intralcerebbe il lavoro. Comunque, data la formulazione dell'ordine del giorno, che invita a studiare la possibile soluzione, non ho difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'interessante è che sia potenziata l'attività dell'organo tecnico.

Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico e della tabella allegata. Do lettura dell'articolo unico sul quale non è stato presentato nessun emendamento:

« La tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilità delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro, allegata al regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Passiamo, quindi, all'esame della tabella alla quale sono stati proposti alcuni emendamenti:

Al punto 35 della prima colonna (malattie) il relatore ha proposto di introdurre una lettera *f*) del seguente tenore:

f) conchiglie, coralli e madreperla.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Lo stesso onorevole Coppa ha proposto di elevare da sei mesi ad un anno il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro per la malattia di cui al n. 40) della tabella (terza colonna). L'onorevole Ceravolo ha ritirato il suo emendamento di elevare a due anni lo stesso periodo.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

NOCE LONGO TERESA. Debbo far presente che alla voce n. 38 della tabella delle malattie professionali « Sordità da rumori », non è fatta menzione del lavoro nelle tessiture. Ritengo che anche questo lavoro possa essere causa di sordità e propongo, pertanto, che alle sette lavorazioni previste dalla tabella si aggiunga la lettera *h*) con l'indicazione: lavoro ai telai.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Noce Longo Teresa.

(*È approvato*).

VENEGONI. Ho trovato giusta la proposta dell'onorevole Noce Longo Teresa, ma debbo far rilevare che l'elenco delle lavorazioni che possono determinare sordità da rumore, non comprende i battitori di lamiera, i caldera i, i lattonieri che pure svolgono la loro attività in ambienti in cui il rumore è veramente assordante.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Venegoni proponesse di modificare la lettera *c*) (seconda colonna) della voce n. 38 nella seguente dizione: *c*) battitura e foratura delle lamiere con punzoni, la sua preoccupazione potrebbe essere superata.

VENEGONI. Purché per battitura di lamiera si intenda il lavoro sia dei battitori che dei calderai e lattonieri.

PRESIDENTE. Esatto. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni nel testo da me or ora enunciato.

(*È approvato*).

La tabella allegata al disegno di legge resta pertanto così formulata:

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1. – Malattie causate da *piombo*, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	Due anni. In caso di nefrite: quattro anni.
2. – Malattie causate da *mercurio*, amalgame e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	Due anni.
3. – Malattie causate da *fosforo* e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti.	Tre anni.
4. – Malattie causate da *arsenico* e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico e composti.	Un anno.
5. – Malattie causate da *cromo* e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo e composti.	Un anno. In caso di manifestazioni neoplastiche polmonari: dieci anni.
6. – Malattie causate da *berillio*, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	Due anni.
7. – Malattie causate da *cadmio*, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	Un anno.
8. – Malattie causate da *vanadio*, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	Un anno.
9. – Malattie causate da *nichel* e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel e composti.	Un anno. In caso di manifestazioni neoplastiche: dieci anni.
10. – Malattie causate da *manganese*, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	Due anni.
11. – Malattie causate da *bromo*, *cloro*, *fluoro*, *iodio*, e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo, cloro, fluoro, iodio e composti.	Un anno.
12. – Malattie causate da *acido nitrico* e *gas nitrosi*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico e di gas nitrosi.	Un anno.

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
13. – Malattie causate da *anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico e dell'idrogeno solforato.	Un anno.
14. – Malattie causate da *acido cianidrico* e *composti del cianogeno*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico e dei composti del cianogeno.	Sei mesi.
15. – Malattie causate da *glicoli, nitroglicerina* e derivati, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono al l'azione di glicoli, nitroglicerina e derivati.	Un anno.
16. – Malattie causate da *ossido di carbonio*, con le loro conseguenze dirette.	*a*) lavori inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; *b*) produzione di carbone da legna; *c*) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine, e degli apparecchi a combustione in genere; *d*) seconda lavorazione del vetro; *e*) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica e ossiacetilenica; *f*) prova dei motori a combustione interna e a scoppio e dei veicoli mossi con tali mezzi.	Sei mesi.
17. – Malattie causate da *cloruro di carbonile* (fosgene), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile.	Sei mesi.
18. – Malattie causate da *solfuro di carbonio*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	Un anno.
19. – Malattie causate da *piombotetraetile*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo-tetraetile.	Un anno.
20. – Malattie causate da *etere di petrolio* e da *benzina*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio e della benzina.	Un anno.
21. – Malattie causate da *idrocarburi benzenici* (benzolo, toluolo, xilolo e omologhi) con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi benzenici e degli omologhi.	Un anno.

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
22. – Malattie causate da *fenoli, tiofenoli e cresoli* con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli, tiofenoli e cresoli.	Un anno.
23. – Malattie causate da *derivati aminici degli idrocarburi benzenici* e dei fenoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.	Un anno. In caso di manifestazioni neoplastiche: dieci anni.
24. – Malattie causate da *derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli* con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.	Un anno.
25. – Malattie causate da *naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina ed omologhi*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione della naftalina ed omologhi, naftoli o naftilamine derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina ed omologhi.	Un anno. In caso di manifestazioni neoplastiche: dieci anni.
26. – Malattie causate da *derivati alogenati degli idrocarburi alifatici* (tetracloretano, esacloretano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.	Un anno.
27. – Malattie causate da *acetano e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetile, acetilacetone*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetile, dell'acetilacetone.	Un anno.
28. – Malattie causate da *acetato di amile, di butile, e di propile* con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acetato di amile, di butile e di propile.	Un anno.
29. – Malattie causate da *alcool amilico e da alcool metilico*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'alcool amilico e dell'alcool metilico.	Un anno.
30. – Malattie causate da *eteri* (ossido di etilene, diossano, etere etilico), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri.	Un anno.
31. – Malattie causate da *piridina*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione della piridina.	Un anno.

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
32. – Malattie causate da *acridina*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione della acridina.	Un anno.
33. – Malattie causate da *aldeide formica e acido formico*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'aldeide formica e dell'acido formico.	Un anno.
34. – Malattie causate da *radio, raggi X e sostanze radioattive*, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del radio, dei raggi X e di sostanze radioattive.	Dieci anni.
35. – Malattie della *pelle* causate da sostanze non considerate in altre voci: *a*) catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina; *b*) cemento, calce; *c*) resine naturali e artificiali, gomme, olio di lino, trementina, lacche e vernici; *d*) alcali caustici; *e*) cloruro di sodio nelle saline; *f*) conchiglie, coralli e madreperla.	Lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze a fianco indicate.	Due mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: dieci anni.
36. – Malattie *osteoarticolari e angioneurotiche* causate da *vibrazioni* di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Due anni.
37. – Malattie causate da lavoro in *aria compressa*.	Lavori subacquei.	Un anno. In caso di manifestazioni artritiche: cinque anni.
38. – Sordità da *rumori*.	*a*) lavoro dei calderai; *b*) ribaditura dei bulloni; *c*) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; *d*) prove dei motori a scoppio; *e*) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; *f*) condotta di aeromobili; *g*) fabbricazione di chiodi; *h*) lavoro ai telai.	Un anno.
39 – *Cataratta da energie raggianti*.	Fusioni del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti.	Tre anni.
40. – *Anchilostomiasi*, con le sue conseguenze dirette.	Lavori nelle miniere, nelle cave di argille e sotto terra, nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.	Un anno.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sará subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (2783):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Modifiche alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa. (2459-*B*):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. (2786):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Cappugi, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Lenza, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Marazzina, Morelli, Noce Longo Teresa, Palenzona, Perrotti, Petrone, Preti, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

Sono in congedo:

Pastore e Santi.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI